

## CXVIIIª TORNATA

VENERDÌ 23 MARZO 1917

Presidenza del Presidente MANFREDI

## INDICE

## Disegni di legge (approvazione di):

Modificazioni alla legge sull'avanzamento del Regio Esercito (N. 326) . . . . .	pag. 3345
Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 713, riguardante la vigilanza diretta dell'autorità militare sugli stabilimenti ed edifici che interessano l'esercito e la marina (N. 335) . . . . .	3351
Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 633, relativo alla protezione delle ferrovie in caso di guerra (N. 336) . . . . .	3353
Conversione in legge dei Regi decreti 15 aprile 1915, n. 483; 27 aprile 1915, n. 535 e 18 maggio 1916, n. 668, relativi alla nomina dei furieri maggiori e furieri in congedo ai gradi della vigente gerarchia, alla sospensione dei licenziamenti dalle armi di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa ed alle dispense dalle chiamate per i militari in congedo (N. 337) . . . . .	3355
Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1915, n. 475, che sospende fino al 31 dicembre 1915, l'applicazione dei limiti di età di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1906, n. 305, per quanto riguarda i farmacisti militari effettivi (N. 338) . . . . .	3355
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 settembre 1915, n. 1442, riguardante provvedimenti a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette durante lo stato di guerra (N. 340) . . . . .	3356
(discussione di):	
Regio Erbario e Museo Coloniale in Firenze (N. 330) . . . . .	3356
Oratori:	
LUCIANI, <i>relatore</i> . . . . .	3357
ROTH, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica</i> . . . . .	3357, 3358, 3360
(presentazione di) . . . . .	3355
Interpellanza (annuncio di) . . . . .	3345
Relazioni (presentazione di) . . . . .	3360
Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . . . .	3361

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle colonie, della guerra, della marina, dei trasporti marittimi e ferroviari, il ministro senza portafoglio onorevole Scialoja e l'onor. Roth, sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione.

FRASCARA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sull'avanzamento del R. esercito » (N. 326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sull'avanzamento del R. Esercito ».

Prego il senatore segretario Frascara di dar lettura del testo di questo disegno di legge.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in leggi il Regio decreto 20 settembre 1914, n. 1027; il Regio decreto 24 settembre 1914, n. 1053, rettificato col Regio decreto 27 settembre 1914, n. 1220; il Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1249; il Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1251; il Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1253.

Regio decreto n. 1027.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Visto il n. 1 dell'art. 11 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito;

Considerate le esigenze di servizio che rendono utile di nominare sottotenenti di complemento, in temporanea eccezione alla citata disposizione di legge, i militari in congedo che, possedendo tutti gli altri requisiti, non rivestono però il grado di sottufficiale, pure essendo stati dichiarati idonei a coprirlo;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata di sei mesi dalla data del presente decreto, i sottotenenti di complemento potranno essere reclutati anche dai caporali e caporali maggiori in congedo o temporaneamente richiamati alle armi, che abbiano ottenuta la dichiarazione di idoneità al grado di sergente e che posseggano tutti gli altri requisiti prescritti per i sottufficiali congedati aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento.

Per la stessa durata potranno essere reclutati sottotenenti di complemento anche dai militari in congedo o richiamati alle armi che abbiano compiuto con buon successo il primo corso dell'Accademia militare o della scuola militare, ovvero abbiano conseguito la licenza nei collegi militari ed abbiano ottenuto la dichiarazione di idoneità al grado di sergente.

Art. 2.

Il predetto nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA  
D. GRANDI.

V. - *Il Guardasigilli*  
DAIRI.

Regio decreto n. 1058.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, n. 515; 8 giugno 1913, n. 601;

Considerata la necessità di modificare il carattere degli esperimenti per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello stabiliti dalla precitata legge 8 giugno 1913, n. 601, e l'urgenza di apportare siffatte modificazioni per provvedere col nuovo sistema all'ampliamento dei quadri di avanzamento imposto dalla presente condizioni dei ruoli;

Previo deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 11 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento del Regio esercito è sostituito il seguente:

I colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del ruolo di anzianità. Essi dovranno, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale, subire apposito esperimento di abilità e cultura professionale, il cui risultato costituirà un elemento di giudizio per la loro promovibilità.

## Art. 2.

All'articolo 16 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento del Regio esercito, è sostituito il seguente:

La Commissione superiore per l'avanzamento ai gradi di colonnello, di maggior generale e di tenente generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato) prende il nome di « Commissione centrale di avanzamento ». Essa è composta del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di una armata. Vi partecipano, ciascuno a sua volta, come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonchè gli ispettori generali di cavalleria, artiglieria e genio, il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni di artiglieria, l'ispettore di sanità militare e l'ispettore dei servizi di commissariato per gli ufficiali delle varie armi, corpi e ruoli cui essi sovrintendono.

Inoltre, per le promozioni ai gradi di colonnello e di maggiore generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato), e per l'esame delle proposte di promozione per merito eccezionale, di cui all'articolo 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, entrano a far parte della Commissione con il diritto a voto, tutti i rimanenti comandanti di corpo d'armata.

Il presidente della Commissione, quando lo ritenga utile ed opportuno, può chiamare a farne parte, come membri consultivi e senza diritto al voto, altri tenenti generali da lui scelti tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato tale scelta sono insindacabili.

La Commissione non si intenderà costituita ove manchi più di uno dei suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.

## Art. 3.

Le disposizioni di cui sopra avranno vigore dalla data del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA  
GRANDI.

V. - Il Guardasigilli  
DARI.

Regio decreto n. 1220.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto 24 settembre 1914, n. 1053;

Previo deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 3 del Regio decreto 24 settembre 1914, n. 1053 sopracitato, dopo le parole: « avranno vigore dalla data » debesi intendere aggiunto: « della pubblicazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA  
GRANDI.

V. - Il Guardasigilli  
DARI.

Regio decreto n. 1249.

VITTORIO EMANUELE III.

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi 17 luglio 1910, n. 515, e 24 giugno 1912, n. 698;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito modificata dalle leggi 30 dicembre 1906, n. 647, 17 luglio 1910, n. 531, e 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Visto il R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601;

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 302, recante provvedimenti per gli ufficiali inferiori del Regio esercito;

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 482, recante aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il Regio decreto 10 novembre 1910, n. 911, per l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituiva la posizione di congedo provvisorio;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con le leggi 6 luglio 1908, n. 362, e 17 luglio 1910, n. 515;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914-15 non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, fra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra;

Considerata la necessità e l'urgenza di mantenere in servizio attivo permanente, per i maggiori bisogni derivanti dalla presente situazione internazionale, gli ufficiali inferiori e superiori che dovrebbero cessare per limiti di età e l'opportunità che siffatto provvedimento non pregiudichi i diritti all'avanzamento che

nei riguardi dei terzi si perfezionerebbero con la uscita dei detti ufficiali dai quadri;

Ritenuta la necessità di un conseguente aumento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-15;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

È sospesa fino al 31 dicembre 1915 l'applicazione dei limiti di età di cui all'articolo 8 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito, modificata con le leggi 30 dicembre 1906, n. 647, e 17 luglio 1910, n. 531, per tutti gli ufficiali delle varie armi e corpi, compresi quelli dei ruoli transitori, fino al grado di colonnello incluso.

Alla data del raggiungimento dei limiti di età gli ufficiali potranno o essere mantenuti nei comandi e nelle cariche che occupano, collocando a disposizione del Ministero della guerra o fuori quadro altrettanti ufficiali dello stesso ruolo e grado, oppure essere messi a disposizione o fuori quadro. In questo caso essi potranno essere investiti di un comando per incarico.

## Art. 2.

Gli ufficiali trattenuti in servizio dopo il raggiungimento dei limiti di età e collocati a disposizione o fuori quadro, verranno, se idonei, promossi al grado superiore — ed a questo soltanto salvo i casi di cui agli articoli 13 e 14, primo comma, della legge 8 giugno 1913, numero 601 — allorché saranno promossi gli ufficiali che li seguono immediatamente nel rispettivo ruolo. Qualora in sostituzione dell'ufficiale raggiunto dai limiti di età fosse stato posto a disposizione o fuori quadro altro ufficiale del medesimo ruolo e grado, agli effetti dell'avanzamento sarà sempre considerato a disposizione o fuori quadro il primo anziché il secondo.

Anche gli ufficiali che verranno promossi in base al presente articolo potranno col nuovo grado essere collocati o mantenuti a disposi-

zione o fuori quadro, ovvero essere investiti di un determinato comando o carica, collocandosi in tal caso a disposizione o fuori quadro un corrispondente numero di altri ufficiali dello stesso ruolo e grado. Essi saranno mantenuti in servizio non oltre il 31 dicembre 1915.

Coloro invece che incorressero nella esclusione definitiva verranno eliminati colle norme di cui all'art. 3 della legge 3 luglio 1904, numero 302, ed all'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 482.

#### Art. 3.

Tutti gli ufficiali collocati a disposizione o fuori quadro per effetto del presente decreto saranno considerati in aggiunta agli ufficiali del rispettivo grado contemplati nelle tabelle I e XV, annesse al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi 17 luglio 1910, nn. 515 e 531, 27 giugno 1912, n. 698 e col Regio decreto 8 novembre 1914, n. 1248.

#### Art. 4.

Gli ufficiali messi a disposizione o fuori quadro per effetto del presente decreto, conserveranno le indennità di cui si trovassero a godere, e quelli che fossero collocati in tali posizioni all'atto della promozione avranno diritto alle indennità che loro spetterebbero nel nuovo grado, secondo il comando o la carica di cui normalmente verrebbero investiti.

#### Art. 5.

Per il periodo fino al 31 dicembre 1914 lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra è aumentato al capitolo 21 « Ufficiali fuori quadro - assegni fissi - » della somma di lire 32 mila.

#### Art. 6.

Le disposizioni di cui sopra avranno vigore dal 1° novembre 1914.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA  
CARCANO  
ZUPELLI.

V. - *Il Guardasigilli*  
ORLANDO.

Regio decreto N. 1251.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio decreto, modificata con la legge 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, n. 515; 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il Regio decreto 24 settembre 1914, n. 1053, da convertirsi in legge che disciplina gli esperimenti per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello e porta modificazioni circa la costituzione della Commissione centrale di avanzamento rettificato con Regio decreto 27 settembre 1914, n. 1220;

Considerata la necessità di modificare il numero dei membri della Commissione centrale di avanzamento con diritto a voto la cui presenza è necessaria per rendere legali le riunioni della Commissione stessa;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

All'ultimo capoverso dell'art. 2 del Regio decreto 24 settembre 1914, n. 1053 è sostituito il seguente:

La Commissione non s'intenderà costituita ove non siano presenti almeno tre quarti dei

suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.

Art. 2.

Le disposizioni di cui sopra avranno vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA  
ZUPELLI.

V. - *Il Guardasigilli*  
ORLANDO.

R. Decreto n. 1253.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito modificata dalle leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, numero 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, n. 515;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 699, che converte in legge il Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 2, relativo alla nomina ad ufficiale effettivo dei sottotenenti di complemento e dei sottufficiali del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento del Regio esercito;

Visto il Regio decreto 3 settembre 1913, numero 1199, per la prima applicazione della detta legge 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il Regio decreto 27 agosto 1914, n. 1031, per l'applicazione del 3° comma dell'articolo 3 della precitata legge 8 giugno 1913, n. 601.

Considerata la necessità di ripianare senza indugio, in vista della presente situazione internazionale, le vacanze che si vengono a produrre nel grado di sottotenente per effetto dei diversi provvedimenti intesi a porre i quadri degli ufficiali in piena efficienza, e ritenuta la opportunità di non pregiudicare la condizione degli allievi delle scuole militari che conseguiranno la nomina a sottotenente nell'anno scolastico già iniziato;

Previo deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle prime nomine a sottotenente dei marescialli di cui all'articolo 3, n. 3, della legge 8 giugno 1913, n. 601, potranno essere conferiti ai medesimi tanti posti quanti quelli che durante tutto il periodo dall'entrata in vigore di detta legge fino al 31 dicembre 1914 avrebbero potuto essere complessivamente assegnati ai provenienti dai sottufficiali, oltre quelli già da essi coperti ai termini dell'articolo 4 della legge stessa.

I sottotenenti così nominati non avranno però diritto ad anzianità retroattiva.

Art. 2.

I sottotenenti di complemento che abbiano preso parte agli esami per la nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente negli anni 1912, 1913 e 1914 e siano risultati non idonei, potranno per conseguire detta nomina, essere ammessi entro il gennaio 1915 ad una prova di riparazione nelle materie in cui non conseguirono l'idoneità, anche se abbiano partecipato a più sessioni, e sempre che non abbiano oltrepassato il limite di età stabilito dall'articolo 2 della citata legge 8 giugno 1913, n. 601.

Art. 3.

Potranno pure essere nominati sottotenenti in servizio attivo permanente indipendentemente dai titoli di studio e dagli esami di cui

all'articolo 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601, previo però il giudizio favorevole delle Commissioni di cui all'articolo 15 della legge stessa e fermo restando il limite di età suaccennato.

a) i sottotenenti di complemento decorati di una medaglia al valore militare anche se l'abbiano ottenuta come militari di truppa;

b) i sottotenenti di complemento che all'atto della nomina ad ufficiale contino almeno un anno di servizio da ufficiale, parte del quale trascorso in Libia o nell'Egeo anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 4.

È in facoltà dei tenenti di complemento di chiedere la revoca dell'ottenuta promozione a tale grado per poter beneficiare della disposizione di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Allo stesso scopo i già sottotenenti di complemento che abbiano rinunciato al grado per continuare nel servizio come sottufficiali affine di concorrere all'ammissione alla scuola militare, potranno chiedere la reintegrazione nel grado di sottotenente di complemento colla primitiva anzianità e ad essi sarà considerato utile agli effetti della lettera b) del precedente art. 3 il servizio prestato come sottufficiale dal giorno della rinuncia al grado.

#### Art. 5.

I sottotenenti che conseguiranno la nomina per effetto del presente decreto, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1, saranno nominati con riserva d'anzianità, dovendo seguire nel ruolo gli attuali allievi del 2º corso della scuola militare e dell'accademia militare che riporteranno l'idoneità nella prima sessione di esami del corrente anno scolastico.

Conseguentemente, il triennio di grado necessario per la promozione a tenente secondo l'art. 35 della legge 2 luglio 1896, n. 254, modificata coll'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 495, decorrerà per essi dalla data d'anzianità che verrà loro attribuita.

In ordine all'anzianità relativa i sottotenenti di cui alla lettera a) dell'art. 3, avranno la precedenza su quelli di cui all'art. 2, e questi sugli altri di cui all'art. 3, lettera b), fermo restando per ciascuna categoria il disposto del capoverso dell'art. 6 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

#### Art. 6.

La legge 27 giugno 1912, n. 699, è abrogata, salvi restando i diritti già acquisiti.

#### Art. 7.

Le disposizioni di cui sopra avranno vigore dalla data della pubblicazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA  
CARCANO  
ZUPELLI.

V. - *Il Guardasigilli*  
ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazioni del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 20 maggio 1915, n. 713, riguardante la vigilanza diretta dell'autorità militare sugli stabilimenti ed edifici che interessano l'esercito e la marina » (N. 335).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 20 maggio 1915, n. 713, riguardante la vigilanza diretta dell'autorità militare sugli stabilimenti ed edifici che interessano l'esercito e la marina.

Prego il senatore segretario D'Ayala Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 335).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto del 20 maggio 1915, n. 713, riguardante la vigilanza diretta dell'autorità militare sugli stabilimenti ed edifici che interessano l'esercito e la marina.

(Approvato).

## Art. 2.

L'efficacia delle disposizioni del predetto decreto, già limitata al 31 dicembre 1915, viene prorogata sino al termine della presente guerra.

(Approvato).

## VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª), che approva il testo unico della legge di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 18 giugno 1899, n. 232;

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 9 marzo 1902, n. 85;

Visto il regolamento sul servizio territoriale approvato con Regio decreto 2 luglio 1905 e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto coi ministri dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Gli stabilimenti e i depositi dell'Amministrazione dello Stato, con tutti gli impianti elettrici, idraulici e meccanici relativi al loro funzionamento, anche se appartenenti ad enti privati, come pure le fabbriche, i depositi, i magazzini di prodotti esplodenti o di sostanze infiammabili di proprietà privata, indicati in apposito elenco, da compilarsi d'accordo tra i ministri dell'interno, della guerra e della marina e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sono posti sotto la vigilanza delle autorità militari.

Saranno parimente posti sotto la vigilanza delle autorità militari gli stabilimenti per la fabbricazione e manifattura di armi, navi da guerra e loro macchine, corazze e materiali relativi.

Le autorità militari hanno facoltà di prendere tutti i provvedimenti necessari per la integrità e la sicurezza degli stabilimenti posti sotto la loro vigilanza e delle zone circostanti.

## Art. 2.

Gli stabilimenti indicati nell'elenco prescritto nell'art. 1, sono equiparati, agli effetti del presente decreto, a quelli dell'Amministrazione dello Stato.

I militari, gli agenti della forza pubblica e le guardie giurate, addetti alla vigilanza degli stabilimenti suddetti, debbono per ogni effetto essere considerati come sentinelle. Essi, perciò, hanno l'obbligo di far fuoco su chiunque non obbedisca alle loro ingiunzioni.

## Art. 3.

Il presente decreto, la cui efficacia durerà sino al 31 dicembre 1915, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA  
ZUPELLI  
VIALE  
ORLANDO.

V. — Il Guardasigilli:  
ORLANDO.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.



**Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 633, relativo alla protezione delle ferrovie in caso di guerra » (N. 336).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 633, relativo alla protezione delle ferrovie in caso di guerra ».

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto n. 633 in data 2 maggio 1915, che approva la Istruzione per la protezione delle ferrovie in caso di guerra, modificato come segue il n. 9 dell'articolo 98 di detta istruzione ivi allegata:  
« Le autorità militari e quelle di pubblica sicurezza hanno facoltà di visitare le località anche abitate, adiacenti e prospicienti le ferrovie e d'imporre la chiusura di finestre, porte o altre aperture adiacenti o prospicienti a linee ferroviarie, stazioni, impianti ferroviari, ecc. ».

#### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

#### RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 11 della legge 21 marzo 1915, n. 273;

Riconosciuta la necessità di provvedere efficacemente alla difesa delle coste ed alla protezione delle ferrovie in caso di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri di grazia e giustizia e dei culti, della guerra, della marina e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

È approvata l'annessa « Istruzione per la difesa delle coste e per la protezione delle ferrovie in guerra », vista, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

#### Art. 2.

La Istruzione suddetta avrà vigore dalla data del Regio decreto col quale la tutela delle ferrovie verrà affidata all'autorità militare al giorno in cui questa cesserà da tale incarico.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 maggio 1915.

#### VITTORIO EMANUELE

SALANDRA  
ORLANDO  
ZUCCELLI  
VIALE  
CIUFFELLI.

Istruzione per la difesa delle coste  
e per la protezione delle ferrovie in guerra.

*Omissis.*

#### CAPITOLO X.

#### DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PUBBLICO.

98. A partire dal momento che verrà indicato dall'autorità militare, e sino a quando la medesima lo riterrà necessario, vigono le prescrizioni seguenti:

1. La distribuzione degli ordinari biglietti d'ingresso in determinate stazioni può essere sospesa in qualunque momento a richiesta dell'autorità militare o di pubblica sicurezza;

2. Le persone ammesse ad entrare nelle stazioni non vi possono circolare liberamente, ma devono attendervi alle loro incombenze: se viaggiatori debbono prendere immediatamente posto nei treni e rimanervi, ovvero trattenersi nelle sale d'aspetto, nei ristoranti, locali che devono venire aperti, verso l'interno, solo al momento del bisogno;

3. È vietato l'ingresso agli uffici di spedizione, ai magazzini, ai piani caricatori, ecc., alle persone estranee al servizio, salvochè non comprovino la necessità di accedervi: nes-

suno - e neanche gli agenti ferroviari liberi dal servizio - potrà trattenervisi più del tempo strettamente indispensabile;

4. Le autorità militari e quelle di pubblica sicurezza hanno facoltà di vietare in modo assoluto l'accesso al pubblico alle stazioni, agli uffici, ai magazzini ferroviari, ai piani caricatori, ecc., per tutto quel tempo che riterranno necessario;

5. È proibito a qualunque persona estranea al servizio od alla sorveglianza delle ferrovie di introdursi, circolare o fermarsi nel recinto di esse o delle loro dipendenze, eccettuate le traversate a raso (passaggi a livello) nel tempo in cui per opera del personale addetto sono tenute aperte, di introdursi animali e di farvi circolare o stazionare vetture estranee al servizio.

6. È vietato di sostare sopra e sotto i cavalcavia, le passerelle, i ponti, i viadotti, i sottopassaggi, i passaggi a livello in genere, presso qualsiasi attraversamento delle ferrovie, e di trattenersi nelle vicinanze degli attraversamenti stessi;

7. È vietato sostare nelle vicinanze delle linee ferroviarie od avvicinarsi loro, fuorché per giustificate ragioni di abitazione, di lavoro o di necessario transito;

8. È vietato di avvicinarsi agli sbocchi delle gallerie, ai pozzi d'aria ed alle finestre delle gallerie stesse;

9. L'autorità militare e quella di pubblica sicurezza hanno facoltà di visitare le località, anche abitate, adiacenti o prospicienti le ferrovie e di imporre la chiusura di finestre, porte o altre aperture adiacenti o prospicienti a linee ferroviarie, stazioni, impianti ferroviari, ecc.;

10. Le autorità militari e quelle di pubblica sicurezza hanno facoltà di vietare alle persone che esse ritengono pericolose o sospette:

a) di acquistare biglietti di viaggio o di entrata nelle stazioni;

b) di entrare nelle stazioni, di partire o di proseguire il viaggio, quand'anche abbiano potuto munirsi di regolare biglietto;

c) di recarsi negli uffici di spedizione, nei magazzini presso i piani caricatori, nei ristoranti delle stazioni, ecc., quand'anche comprovino la necessità di accedervi;

d) di dimorare o di recarsi in edifici adiacenti alle linee ferroviarie o da cui siano visibili le linee ferroviarie;

e) di lavorare in terreni adiacenti alle ferrovie.

11. È vietato ai viaggiatori non militari, in quei tratti che saranno indicati dall'autorità militare o ferroviaria, di affacciarsi agli sportelli. In tali tratti gli sportelli o le persiane dovranno essere tenuti chiusi e le tendine abbassate.

*Omissis.*

Chiunque trasgredisca alle prescrizioni anzidette sarà immediatamente arrestato e sarà passibile dell'arresto sino a sei mesi.

Se il fatto però avvenisse in territorio dichiarato in stato di guerra, i trasgressori saranno invece deferiti ai tribunali competenti, a senso e per gli effetti dell'art. 249 del Codice penale per l'esercito.

Si avverte poi che i militari e gli agenti della pubblica forza dislocati lungo le linee ferroviarie per la loro tutela, debbono, per ogni effetto, essere considerati come sentinelle; essi perciò hanno l'obbligo di far fuoco su chiunque non obbedisca alle loro ingiunzioni.

È dovere di chiunque constati trasgressioni alle anzidette prescrizioni o si avveda di tentativi di danneggiare le ferrovie o di raccogliere notizie di interesse militare di opporvisi e di arrestare i colpevoli, o, almeno, di denunciare i fatti al più vicino posto militare o di pubblica sicurezza od agli agenti della pubblica forza di scorta ai treni.

*Il presidente del Consiglio dei ministri,  
ministro dell'interno.*

SALANDRA.

*Il ministro di grazia e giustizia e dei culti*

ORLANDO.

*Il ministro della guerra*

ZUPPELLI.

*Il ministro della marina*

VIALE.

*Il ministro dei lavori pubblici*

CIUFFELLI.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1917

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge dei Regi decreti 15 aprile 1915, n. 483, 27 aprile 1915, n. 535 e 18 maggio 1915, n. 668, relativi alla nomina dei furieri maggiori e furieri in congedo ai gradi della vigente gerarchia, alla sospensione dei licenziamenti dalle armi di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa ed alle dispense dalle chiamate per i militari in congedo » (Numero 337).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 15 aprile 1915, n. 483, 27 aprile 1915, n. 535 e 18 maggio 1915, n. 668, relativi alla nomina dei furieri maggiori e furieri in congedo ai gradi della vigente gerarchia, alla sospensione dei licenziamenti dalle armi di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa ed alle dispense dalle chiamate per i militari in congedo ».

**PRESIDENTE.** Prego il senatore, segretario, D'AYALA VALVA di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti:

1° n. 483 del 15 aprile 1915 relativo alla nomina, in caso di chiamata alle armi, dei furieri maggiori o furieri in congedo ai gradi della attuale gerarchia;

1° n. 535 del 27 aprile 1915 relativo alla sospensione dei licenziamenti dalle armi di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa;

3° n. 668 del 18 maggio 1915, relativo alle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di un disegno di legge.

COLOSIMO, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

COLOSIMO, *ministro delle colonie*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Trattamento del personale del Regio Istituto orientale di Napoli ».

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro delle colonie della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il procedimento stabilito dal regolamento.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del R. decreto 15 aprile 1915, n. 475, che sospende fino al 31 dicembre 1915, l'applicazione dei limiti di età di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1906, n. 305, per quanto riguarda i farmacisti militari effettivi » (N. 338).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 15 aprile 1915, n. 475, che sospende al 31 dicembre 1915, l'applicazione dei limiti di età di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1906, n. 305, per quanto riguarda i farmacisti militari effettivi ».

Prego il senatore, segretario, D'AYALA VALVA di darne lettura.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 aprile 1915, n. 475, col quale venne sospesa l'applicazione dei limiti di età di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1906, n. 305, per quanto riguarda i farmacisti militari effettivi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi 17 luglio 1910, n. 515 e 25 giugno 1911, n. 611;

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 482, recante aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con le leggi 17 luglio 1910, n. 515 e 25 giugno 1911, n. 611;

Vista la legge 8 luglio 1906, n. 305;

Considerata la necessità e l'urgenza di mantenere in servizio, nelle attuali contingenze, i farmacisti militari che dovrebbero essere collocati a riposo per limiti di età e l'opportunità che siffatto provvedimento non pregiudichi i diritti all'avanzamento che nei riguardi dei terzi si perfezionerebbero con le vacanze risultanti da tali collocamenti a riposo;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del ministro della guerra di concerto col ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

È sospesa fino al 31 dicembre 1915 l'applicazione dei limiti di età di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1906, n. 305, per quanto riguarda i farmacisti militari effettivi.

#### Art. 2.

Farmacisti militari trattenuti in servizio dopo il compimento dei limiti di età saranno collocati in soprannumero nel rispettivo ruolo organico e potranno, se idonei, essere soltanto promossi alla classe superiore, allorché saranno promossi i farmacisti che li seguono immediatamente nel ruolo.

#### Art. 3.

Le disposizioni di cui sopra avranno vigore dal 1° aprile 1915. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA  
ZUPELLI.

V. -- *Il Guardasigilli*  
ORLANDO

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1442, riguardante provvedimenti a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette durante lo stato di guerra » (N. 340).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1442, riguardante provvedimenti a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette durante lo stato di guerra ».

Prego il senatore, segretario, D' Ayala Valva di darne lettura.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1442, riguardante provvedimenti a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette durante lo stato di guerra.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Regio erbario e museo coloniale in Firenze » (N. 330).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Regio erbario e museo coloniale in Firenze ».

L'onorevole ministro della pubblica istruzione essendo occupato nell'altro ramo del Parlamento, ha incaricato di rappresentarlo il sottosegretario di Stato onorevole Roth.

ROTH, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTH, *sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Il ministro della pubblica istruzione, impedito di assistere a questa seduta, perchè trattenuto alla Camera dei deputati per la discussione di un disegno di legge importante, mi ha dato il gradito incarico di rappresentarlo per la discussione del disegno di legge che è all'ordine del giorno. Ora io vorrei rivolgere all'onorevole relatore una preghiera, e spero che il Senato vorrà accettarla. Per evitare equivoci che possono sorgere dal titolo di questa legge, io propongo che esso venga mutato nel seguente: « Regio erbario coloniale in Firenze ». E la ragione è questa. Esiste un altro museo coloniale dipendente da altra Amministrazione, quella delle colonie, con sede in Roma.

Quello che forma oggetto della discussione odierna nulla di comune ha con l'altro; tuttavia, ad evitare ogni equivoco, prego che sia tolto dal titolo la parola « museo », anche perchè si tratta, nel caso, di un vero e proprio erbario.

LUCIANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI, *relatore*. L'Ufficio centrale non può che accettare questa proposta che mira a togliere possibili equivoci.

Veramente anche la denominazione di « erbario » è impropria, perchè parrebbe si trattasse di una raccolta di piante erbacee, mentre vi sono anche delle piante arboree; ma è una parola consacrata dall'uso, colla quale si comprendono le piante erbacee e le arboree.

Quindi a me non resta che accettare la proposta fatta dall'onorevole sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno osservazioni in contrario, resterà così modificato il titolo della legge: « Regio erbario coloniale in Firenze ».

Prego il senatore, segretario, D'AYALA Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato* N. 330).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

L'erbario e museo coloniale istituito in Roma con R. decreto 3 ottobre 1904, n. 683 è trasferito presso il R. Istituto di studi superiori pratici di perfezionamento in Firenze per esservi custodito ed amministrato secondo le norme della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato e secondo quelle fissate nel decreto di istituzione.

ROTH, *sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTH, *sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. In relazione alla mia proposta modificazione precedente, approvata dal Senato riguardo alla soppressione della parola « museo » io debbo richiamare l'attenzione del Senato sulla necessità che in quest' articolo sia indicata la nuova denominazione adottata nel titolo.

Si tratta, è vero, del trasferimento di un Istituto già esistente; ma poichè con decreto Reale fu dato a questo Istituto quel determinato titolo, che è ripetuto nell' articolo 1° del progetto in discussione, là dove si stabilisce che l'erbario e museo è trasferito presso il Regio Istituto di studi superiori in Firenze, mi pare necessario che anche nel contesto risulti che questo Istituto trasportato in Firenze assuma la nuova denominazione.

Perciò io propongo di aggiungere in fine all'articolo un comma così concepito: « l'Istituto predetto assumerà la denominazione di "Regio erbario coloniale in Firenze" ».

LUCIANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI, *relatore*. Accetto integralmente questa aggiunta.

È un nuovo comma che toglie l'apparente contraddizione tra il titolo della legge e il primo articolo così come era formulato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 1 con l'aggiunta proposta dall'onorevole sottosegretario di Stato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

#### Art. 2.

La direzione dell'erbario e museo coloniale sarà tenuta dal direttore dell'istituto e orto botanico del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze.

ROTH, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

ROTH, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per l'armonia che deve esistere fra il titolo e ciò che abbiamo consacrato nel primo articolo, bisogna in questo articolo sopprimere le parole « e museo ».

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni pongo ai voti questo articolo secondo con la variante proposta dall'onorevole sottosegretario di Stato.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il personale tecnico dell'erbario e museo coloniale sarà costituito da un aiuto, da un tecnico e da un servente, nominati, confermati e retribuiti nei modi stessi del personale universitario di pari grado.

ROTH, *sottosegretario di Stato all'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTH, *sottosegretario di Stato all'istruzione pubblica*. Per le ragioni già dette e che hanno portato alle modificazioni ed aggiunte precedenti, anche in questo art. 3 bisogna sopprimere le parole « e museo ».

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare pongo ai voti l'articolo 3 con la variante proposta dall'onorevole sottosegretario di Stato all'istruzione.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.  
(Approvato).

#### Art. 4.

Alle tabelle *I, L, M*, allegate al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, vengono portate le modificazioni seguenti:

TABELLA I.

CATTEDRE IN GENERE	ROMA			FIRENZE			TOTALI		
	Aiuti	Assistenti	Spesa totale	Aiuti	Assistenti	Spesa totale	Aiuti	Assistenti	Spesa complessiva
23. Orto botanico . . . . .	1	1	3,500	»	»	»	14	11	44,500
56. Erbario coloniale . . . . .	»	»	»	1	»	2,000	1	»	2,000

TABELLA L.

ISTITUTI O CATTEDRE	ROMA			FIRENZE				
	Tecnici	Aiuti tecnici	Grado	Stipendio	Tecnici	Aiuti tecnici	Grado	Stipendio
Erbario coloniale . . . . .	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500

TABELLA M.

	1ª Classe bidelli o custodi	2ª Classe inservienti	Totale
Università di Roma . . . . .	28	74	102
Erbario coloniale di Firenze . . . . .	»	1	1

ROTH, *sottosegretario di Stato all'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTH, *sottosegretario di Stato all'istruzione pubblica*. In un piccolo lavoro di coordinamento che dovrà farsi di questo disegno di legge, tenendo conto delle modificazioni introdotte e del principio stabilito che esiste cioè soltanto l'erbario coloniale in Firenze e non pure il museo, bisognerà in queste tabelle tener conto del cambiamento di titolo che viene dato all'istituto trasportato in Firenze, e quindi anche della denominazione dell'istituto che ora esiste a Roma in modo che, fermi rimanendo i posti di ruolo della tabella e gli stipendi, sia ben chiaro che essi, i quali prima appartenevano all'erbario e museo coloniale di Roma, ora sono invece dati al Regio erbario coloniale di Firenze.

È necessario pertanto apportare anche nelle tabelle le relative modificazioni nel coordinamento del disegno di legge.

LUCIANI, *relatore*. Consento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 4 e le annesse tabelle con le varianti proposte dall'onorevole sottosegretario di Stato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di relazioni.

PEDOTTI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa, sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 669, col quale si autorizza il Commissariato dell'emigrazione a procurarsi i fondi necessari per provvedere agli ordinari bisogni di cassa relativi all'esercizio finanziario 1914-15;

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 716, che porta a lire 300,000 lo stanziamento del capitolo 44 del bilancio e

della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15;

Conversione in legge dei Reali decreti in data 9 e 13 maggio 1915, nn. 605 e 619, con i quali vennero assegnati ulteriori fondi per lire 160 milioni e 25 milioni rispettivamente agli stati di provizione dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1914-15 onde provvedere a spese determinate dagli avvenimenti internazionali;

Conversione in legge del Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 912, col quale fu autorizzato un aumento di lire 30,000 nel limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1914-15 per collocamenti a riposo di autorità di funzionari dipendenti dal Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pedotti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro della marina, do lettura di una domanda di interpellanza a lui rivolta dal senatore Amero D'Aste.

« Chiedo d'interpellare il ministro della marina per sapere se:

« 1. Visto che le nostre grandi navi in costruzione non possono essere presumibilmente terminate in tempo per questa guerra, non convenga sospendere in gran parte i lavori per adoperare materiale e personale a costruire mezzi adatti per combattere le sommergibili;

« 2. Se furono fatti passi amichevoli presso le potenze neutrali, perchè sorvegliando le loro coste, impediscano che da esse partano rifornimenti per i sommergibili nemici che costituiscono un pericolo e arrecano un gran danno anche alla loro navigazione mercantile.

« 3. Se si è studiata la possibilità e se si sono attuati i necessari provvedimenti perchè la Regia marina in caso di deficienza di importazioni dall'estero, possa servirsi sufficientemente degli olii minerali estratti dal nostro suolo.

« AMERO D'ASTE ».

CORSI, *ministro della marina*. Domando la parola.



PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CORSI, *ministro della marina*. Mi riservo di dire in una prossima seduta se e quando potrà rispondere all'interpellanza, testè annunciata, del senatore Amero D'Aste.

PRESIDENTE. Sta bene.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste, Annaratone, Arnaboldi, Barinetti, Bava-Beccaris, Bettoni, Bodio, Bolati, Bonasi, Brandolin.

Caneva, Canevaro, Carissimo, Casalini, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cavasola, Cefaly, Cencelli, Chimirri, Cocchia, Corsi, Cruciani-Alibrandi.

Dallolio Alfredo, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, Della Soma-glia, Della Torre, De Novellis, De Riseis, Di Brazzà, Di Prampero, Di Terranova, Dorigo.

Fano, Ferraris Maggiorino, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Francica Nava, Frascara, Frizzi, Frola.

Garavetti, Garofalo, Giordano Apostoli, Giunti, Giusso, Giusti Del Giardino, Gualterio, Gui, Guidi.

Inghilleri.

Lamberti, Levi Ulderico, Luciani.

Majnoni D'Intignano, Malaspina, Malvano, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Mazza, Mazzoni, Mele, Melodia, Morrone.

Palummo, Panizzardi, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Pigorini, Podestà, Presbitero. Reynaudi, Riolo, Rossi Giovanni.

Sacchetti, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Sili.

Taglietti, Tittoni Romolo, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Valli, Venosta, Viale, Vigoni, Villa, Visconti Modrone, Volterra.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge sull'avanzamento del Regio esercito:

Senatori votanti . . . . .	98
Favorevoli . . . . .	94
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 713, riguardante la vigilanza diretta dell'autorità militare sugli stabilimenti ed edifici che interessano l'esercito e la marina.

Senatori votanti . . . . .	98
Favorevoli . . . . .	93
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 633, relativo alla protezione delle ferrovie in caso di guerra:

Senatori votanti . . . . .	98
Favorevoli . . . . .	93
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 15 aprile 1915, n. 483, 27 aprile 1915, n. 535, e 18 maggio 1915, n. 668, relativi alla nomina dei furieri maggiori e furieri in congedo ai gradi della vigente gerarchia, alla sospensione dei licenziamenti dalle armi degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa ed alle dispense dalle chiamate per i militari in congedo:

Senatori votanti . . . . .	98
Favorevoli . . . . .	90
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1915, n. 475, che sospende fino al 31 dicembre 1915, l'applicazione dei limiti di età di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1906, n. 305, per quanto riguarda i farmacisti militari effettivi:

Senatori votanti . . . . .	98
Favorevoli . . . . .	92
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1442, riguardante provvedimenti a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette durante lo stato di guerra.

Senatori votanti . . . . .	98
Favorevoli . . . . .	92
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Regio erbario coloniale in Firenze:

Senatori votanti . . . . .	98
Favorevoli . . . . .	93
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Avverto che domani alle ore 16 si riuniranno gli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Votazione per la nomina:

a) di un Commissario nella Commissione per le petizioni;

b) di un Commissario nella Commissione per i trattati internazionali;

c) di un Commissario per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Soppressioni delle Direzioni compartimentali del catasto (N. 339);

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 669, col quale si autorizza il Commissariato dell'emigrazione a procurarsi i

fondi necessari per provvedere agli ordinari bisogni di cassa relativi all'esercizio finanziario 1914-15 (N. 341);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 716, che porta a lire 300,000 lo stanziamento del capitolo 44 del bilancio della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 312);

Conversione in legge dei Reali decreti in data 9 e 13 maggio 1915, n. 605 e 619, con i quali vennero assegnati ulteriori fondi per lire 160 milioni e 25 milioni rispettivamente agli stati di previsione dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1914-15 onde provvedere a spese determinate dagli avvenimenti internazionali (N. 343);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 912, col quale fu autorizzato un aumento di lire 30,000 nel limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1914-15 per collocamenti a riposo di autorità di funzionari dipendenti dal Ministero dell'interno (N. 346);

Conversione in legge dei Regi decreti: N. 844 del 2 agosto 1914, che approva la convenzione 28 luglio 1914 con la Società « Puglia » per l'esercizio dei servizi nell'Adriatico; N. 1247 del 24 settembre 1914, riguardante la abilitazione al grado di capo di 2ª classe di militari del Corpo Reale equipaggi in congedo, N. 1277 del 25 ottobre 1914, relativo alla vendita di quattro sambuchi; N. 1313 del 19 novembre 1914, riguardante la concessione di una ferma complementare ai militari del Corpo Reale equipaggi delle categorie « Cannonieri P. S. » e « Fuochisti O. ed A. »; Numeri 1312, 1311, 1309 e 1310 del 26 novembre 1914, riguardanti la riserva navale (aggiunta all'articolo 12 della legge 27 giugno 1909, n. 377), le indennità da concedersi agli ufficiali della riserva e di complemento, modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, e l'assicurazione contro i rischi di guerra di piroscafi addetti a linee sovvenzionate (N. 294).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 29 marzo 1917 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

# DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 23 MARZO 1917

## Regio Erbario coloniale in Firenze.

### Art. 1.

L'erbario e museo coloniale istituito in Roma con R. decreto 3 ottobre 1904, n. 683 è trasferito presso il R. Istituto di studi superiori pratici di perfezionamento in Firenze per esservi custodito ed amministrato secondo le norme della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato e secondo quelle fissate nel decreto di istituzione. L'Istituto predetto assumerà la denominazione di « R. Erbario coloniale in Firenze ».

### Art. 2.

La direzione dell'erbario coloniale sarà tenuta dal direttore dell'istituto e orto botanico

del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze.

### Art. 3.

Il personale tecnico dell'erbario coloniale sarà costituito da un aiuto, da un tecnico e da un servente, nominati, confermati e retribuiti nei modi stessi del personale universitario di pari grado.

### Art. 4.

Alle tabelle *I, L, M*, allegate al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, vengono portate le modificazioni seguenti:

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1917

TABELLA I.

CATTEDRE IN GENERE	ROMA			FIRENZE			TOTALI		
	Aiuti	Assistenti	Spesa totale	Aiuti	Assistenti	Spesa totale	Aiuti	Assistenti	Spesa complessiva
23. Orto botanico . . . . .	1	1	3,500	»	»	»	14	11	44,500
56. Erbario coloniale . . . . .	»	»	»	1	»	2,000	1	»	2,000

TABELLA L.

ISTITUTI O CATTEDRE	ROMA			FIRENZE			Grado	Stipendio
	Tecnici	Aiuti tecnici	Grado	Stipendio	Tecnici	Aiuti tecnici		
Erbario coloniale . . . . .	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500

TABELLA M.

	1ª Classe bidelli o custodi	2ª Classe inservienti	Totale
Università di Roma . . . . .	28	74	102
Erbario coloniale di Firenze . . . . .	»	1	1